

REGOLAMENTO (CEE) N. 3066/92 DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 1992**

recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti per l'anno 1992, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio per taluni prodotti industriali originari dell'Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾; prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, la sospensione tariffaria nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali è accordata per il 1992 nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna 6 dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascuno dei prodotti o gruppo di prodotti interessati; che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del summenzionato regolamento, la Commissione può prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1509/92, l'Ungheria è stata ritirata a partire dal

1° marzo 1992 dalla lista dei paesi beneficiari riportata all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3831/90; che, conseguentemente, il regime preferenziale è terminato per questo paese il 29 febbraio 1992;

considerando che per il prodotto del numero d'ordine 10.0458 originario dell'Ungheria il massimale individuale era fissato a 5 513 000 ecu; che alla data del 16 luglio 1992 il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1992 ha oltrepassato il massimale in questione;

considerando che occorre prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali nei confronti dell'Ungheria per quanto riguarda il prodotto in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 27 ottobre 1992 le imputazioni sui massimali tariffari aperti per il 1992 con regolamento (CEE) n. 3831/90 relativi ai prodotti indicati nella seguente tabella, originari dell'Ungheria, non sono più ammesse:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0458	3904 10 00 3904 21 00 3904 22 00	Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze; altro policloruro di vinile

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato ultimamente dal regolamento (CEE) n. 1509/92 del Consiglio (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).